

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1214 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2015****relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei.
- (2) È necessario definire le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È creato il portale dei progetti di investimento europei (PPIE).

Sono adottate le specifiche tecniche del portale riportate in allegato.

*Articolo 2*

L'inserimento dei progetti nel PPIE è subordinato al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

- a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) richiede investimenti per almeno 10 milioni di EUR;
- b) il progetto rientra in uno dei settori elencati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017;
- c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro;
- d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato;
- e) si prevede che l'attuazione del progetto abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE.

*Articolo 3*

I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.

I promotori di progetti pubblici sono esenti dal pagamento dei diritti.

Le entrate provenienti dai diritti danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità con l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

